

Direttiva del 27-6-1967 n. 548

**Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
Pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.**

Dir. 67/548/CEE del 27 giugno 1967 ⁽¹⁾.

Direttiva del Consiglio

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1969. Direttiva recepita con *D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335, L. 29 maggio 1974, n. 256, D.M. 17 dicembre 1977, D.M. 23 febbraio 1988, n. 84, D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141 e D.M. 20 dicembre 1989.*

La *Dir. 67/548/CEE* è stata attuata:

- con il *D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335*; successivamente la *legge 29 maggio 1974, n. 256* ha demandato al Ministero della sanità il compito di emanare l'elenco delle sostanze pericolose, dei simboli e indicazioni di pericolo, delle frasi R e S relative ai rischi specifici e ai consigli di prudenza;

- con il *D.M. 17 dicembre 1977*;

- con il *D.M. 23 febbraio 1988, n. 84*;

- con il *D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141*;

- con il *D.M. 20 dicembre 1989*.

- con *D.M. 10 aprile 2000*.

Si veda ora l'art. 38 della *legge 6 febbraio 1996, n. 52*.

Rispetto alla versione d'origine, la *direttiva 67/548/CEE* ha subito le seguenti modifiche e adeguamenti al progresso tecnico:

- la *Dir. 69/81/CEE* ha modificato una voce dell'allegato I;

- la *Dir. 70/189/CEE* e la *Dir. 71/144/CEE* hanno prorogato il termine di attuazione;

- la *Dir. 73/146/CEE* introduce la procedura per il rapido adeguamento al progresso tecnico delle prescrizioni contenute negli allegati, attuabile mediante direttive della Commissione, sostituisce gli

allegati da I a IV e aggiunge l'allegato V, contenente l'indicazione dei metodi di prova per la determinazione delle proprietà chimico-fisiche;

- la *Dir. 75/409/CEE* stabilisce il divieto per gli Stati membri di ostacolare in qualunque forma l'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa se questa è conforme alla direttiva, ma prevede, contestualmente, a favore degli stessi Stati membri la possibilità di emanare provvedimenti restrittivi temporanei in caso di pericolo constatato e dettagliatamente motivato;

- la *Dir. 76/907/CEE* sostituisce gli allegati I, III e IV;

- la *Dir. 79/370/CEE* modifica gli allegati I, III e IV;

- la *Dir. 79/831/CEE* stabilisce l'obbligo di notifica da parte del fabbricante o dell'importatore degli effetti complessivi delle sostanze pericolose sull'uomo e sull'ambiente, introduce nuove esclusioni dal campo di applicazione, aggiunge nuove categorie di pericolosità, sostituisce gli artt. da 1 a 8 della *Dir. 67/548/CEE* con nuovi artt. da 1 a 23 e infine sostituisce l'allegato V con gli allegati da V a IX (l'allegato V comprende oltre a metodi di prova per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche i metodi per la determinazione della tossicità e della ecotossicità delle sostanze; l'allegato VI prevede i principi generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze; l'allegato VII stabilisce le caratteristiche del fascicolo tecnico del corredo della notifica; l'allegato VIII prevede le informazioni e le prove complementari che possono essere richieste, dopo la notifica, dall'autorità competente; l'allegato IX contiene le caratteristiche tecniche delle chiusure di sicurezza a protezione dei bambini da applicare sui recipienti di preparati per uso domestico e dei dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto, previsti a tutela dei non vedenti);

- la *Dir. 81/957/CEE* modifica l'allegato I;

- la *Dir. 82/232/CEE* inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I;

- la *Dir. 83/467/CEE* inserisce nuovi criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose di cui all'allegato VI;

- la *Dir. 84/449/CEE* inserisce nuovi metodi di prova da aggiungere all'allegato V;

- la *Dir. 86/431/CEE* introduce correzioni ai criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose di cui all'allegato VI;

- la *Dir. 87/302/CEE* inserisce nuovi metodi di prova da aggiungere all'allegato V;

- la *Dir. 88/490/CEE* modifica l'allegato I;

- la *Dir. 90/517/CEE* inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I;

- la *Dir. 91/325/CEE* inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I e sostituisce gli allegati II, III, IV, VI parte II B, C e D;

- la *Dir. 91/326/CEE* modifica l'allegato I;

- la *Dir. 91/410/CEE* sostituisce l'allegato IX;

- la *Dir. 91/632/CEE* inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I;

- la *Dir. 92/32/CEE* modifica l'intero testo della *Dir. 67/548/CEE*;
- la *Dir. 92/37/CEE* aggiorna l'allegato I;
- la *Dir. 92/69/CEE* sostituisce l'allegato V, modificato da ultimo dalla *Dir. 84/449/CEE*;
- la *Dir. 93/21/CEE* sostituisce gli allegati II, III, IV, V punto 1.2.6.4., VI parte I e II;
- la *Dir. 93/72/CEE* sostituisce l'allegato I;
- la *Dir. 93/101/CE* inserisce nuove voci all'allegato I;
- la *Dir. 94/69/CEE* sostituisce ed integra l'allegato I;
- la *Dir. 96/54/CE* sostituisce la nota 4 e aggiunge la nota 5 alla prefazione dell'allegato I, sostituisce alcune voci dell'allegato I, inserisce nuove voci nell'allegato I, sopprime alcune voci dell'allegato I, modifica l'allegato III, modifica la parte B dell'allegato V, modifica l'allegato VI;
- la *Dir. 96/56/CE* modifica l'art. 21, paragrafo 2, e l'art. 23, paragrafo 2, lettera f);
- la *Dir. 97/69/CE* modifica l'allegato I, inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I e modifica l'allegato VI;
- la *Dir. 98/73/CE* modifica l'allegato I e l'allegato V, cui aggiunge gli allegati III A, III B, III C al termine della parte A, e l'allegato III D al termine della parte C. La *direttiva 98/73/CE* è stata rettificata con rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. 8 novembre 1999, n. L 285 (rettifica recepita con *D.M. 10 aprile 2000*), che ha sostituito le voci dell'allegato I inserite dalla citata direttiva;
- la *Dir. 98/98/CE* sostituisce la prefazione all'allegato I, modifica l'allegato I (modificando, inserendo o sopprimendo alcune voci), l'allegato III, l'allegato IV e l'allegato VI. La *direttiva 98/98/CE* è stata rettificata con rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. 15 novembre 1999, n. L 293 (rettifica recepita con *D.M. 10 aprile 2000*), che ha sostituito le voci dell'allegato I inserite dalla citata direttiva e successivamente rettificata dalla *Dec. 2000/368/CE*, che ha sostituito l'allegato 4 della citata direttiva il cui testo è riportato in modifica all'allegato VI della presente direttiva.
- la *Dir. 1999/33/CE* inserisce 2 nuovi paragrafi all'articolo 23.
- la *Dir. 2000/32/CE* modifica l'allegato I (inserendo e sostituendo voci), l'allegato IV, l'allegato V, lettera B (inserendo e sostituendo alcuni punti), l'allegato V, lettera C, l'allegato VI e sostituisce l'allegato IX.
- la *Dir. 2000/33/CE* inserisce i testi dei punti 40 e 41 all'allegato V, lettera B.

(3) Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati sostituiti dagli articoli dall'1 al 23 della *direttiva 79/831/CEE* che ha rinumerato gli articoli originari 9, 10 e 11 come articoli 24, 25 e 26. La *direttiva 92/32/CEE* ha, a sua volta, sostituito gli articoli da 1 a 23 con gli articoli da 1 a 32, rinumerando i precedenti articoli 24, 25 e 26 come articoli 33, 34 e 35.
